

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-892 del 01/04/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - DITTA BAURA BIOGAS SOC. AGR. A RL CON IMPIANTO A BIOGAS NEL COMUNE DI FERRARA, LOC. BAURA: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (BIOGAS)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-897 del 01/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 2381/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **BAURA BIOGAS Società Agricola a r.l.** con sede legale nel Comune di Verona (VR), Via Jean Monnet, 17 ed impianto nel Comune di Ferrara, loc. Baura, Via A.Zamboni, 18 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara n. 127033 del 04.12.2015.

**Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività esistente di **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI mediante produzione e combustione di biogas.**

#### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 03.12.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 17.12.2015 con il n. 84030, presentata allo SUAP del Comune di Ferrara in data 04.12.2015, dalla Società BAURA BIOGAS Società Agricola a r.l., nella persona di Lars Stefan Von Lehmden, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Verona (VR), Via Jean Monnet n. 17 e impianto nel Comune di Ferrara, località Baura, Via Aurelio Zamboni n. 18, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che trattasi di impianto esistente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante produzione e combustione di biogas, autorizzato con Autorizzazione Unica (A.U.) della Provincia di Ferrara, P.G. n. 35916 del 03.05.2011 e ss.mm., ai sensi del D.Lgs 387/03;
- Vista l'A.U. P.G. n. 35916 del 03.05.2011 e i successivi atti di modifica (della Provincia di Ferrara) P.G. n. 80894 del 11.10.2011, P.G. n. 99468 del 17.12.2012, n. 6665 del 21.05.2013, n. 10785 del 02.12.2013, n. 2679 del 11.05.2015 e n. 4839 del 07.08.2015);
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ricomprendendo le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;  
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
la L.R. n. 5/06;  
la L.R. 21/2012;  
la L. 447/95;

- Visti altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
  - il D.Lgs 387/03 e s.m.i.;
  - il D.M. Dm Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  - la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1495/2011;
  - la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1496/2011;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell’Autorizzazione Unica P.G. n. 35916/2011 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, di seguito indicati:
  - Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del D.Lgs 152/06;
  - Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Vista la nota dell’ARPA, PGFE/2015/8924 del 28.12.2015, con cui ha espresso parere tecnico ambientale favorevole al rinnovo dell’autorizzazione, senza modifiche del quadro esistente;
- Vista la nota della Provincia di Ferrara P.G. n. 86614 del 31.12.2015, di richiesta integrazioni, trasmessa allo SUAP del Comune di Ferrara;
- Viste le note dello SUAP del Comune di Ferrara:
  - in data 07.01.2016 (acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/136 del 14.01.2016), con cui ha trasmesso alla Ditta la nota della Provincia succitata (P.G. n. 86614/2015);
  - in data 08.01.2016, con cui ha trasmesso la certificazione pervenuta da HERA S.p.A., di inesistenza della pubblica fognatura (Prot. n. 149870 del 21.12.2015);

- Vista la nota del Comune di Ferrara/Servizio Ambiente Prot. n. 5044 del 15.01.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/179 del 15.01.2016, con cui ha espresso il Nulla Osta con prescrizioni in merito alle matrici acqua e rumore;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 737 del 19.01.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/402 del 21.01.2016, con cui ha richiesto integrazioni;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 03.03.2016 (trasmesso alla Ditta e agli enti coinvolti con nota Prot. PGFE/2016/2215 del 09.03.2016), nella quale si è verificato in particolare quanto segue:
  - la Ditta ha illustrato la relazione aggiornata, dichiarando di averla presentata allo SUAP del Comune di Ferrara, in data 05.02.2016, con allegata planimetria riportante il particolare della zona lavaggio mezzi e precisando “che le acque derivanti dallo scarico della zona di lavaggio automezzi non vengono scaricate ma, tramite sistema automatico, confluiscono in una vasca a tenuta che viene svuotata periodicamente”;
  - la suddetta relazione integrativa, valutata nell’ambito della stessa Conferenza, è risultata rispondente sia a quanto richiesto dalla Provincia di Ferrara sia a quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
  - la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni dei singoli Enti chiamati ad esprimersi, da dettagliare nell’atto, chiedendo, di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento verbale, la planimetria degli scarichi aggiornata, con l’indicazione dell’area di lavaggio automezzi e il sistema di gestione delle acque di scarico della stesso.
- Vista la planimetria aggiornata trasmessa in data 10.03.2016, a seguito della suddetta CdS (acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/2331 del 11.03.2016) e il successivo aggiornamento trasmesso in data 30.03.2016;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica,

disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 35916/2011 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, quali:
  - Autorizzazione allo scarico
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  - Nulla Osta impatto acustico
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **BAURA BIOGAS Società Agricola a r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Verona (VR), Via Jean Monnet n. 17 ed impianto nel Comune di Ferrara, loc. Baura, Via A. Zamboni n. 18, codice fiscale e P.IVA n. 02642290213, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI mediante produzione e combustione di biogas.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato, proveniente dal trattamento delle acque di prima pioggia e disoleazione, è quello contrassegnato con la sigla "S1", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio -Tav. 1;
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio - Tav. 1;
3. Lo scarico autorizzato "S1" deve essere dotato del pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato nella succitata planimetria con il numero "1";
4. Per lo scarico autorizzato "S1", ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il controllo, da parte del Gestore, della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, escherichia coli, che evidenzino il rispetto dei limiti previsti dalla tabella suindicata;
5. Per i parametri suindicati, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare autocontrolli con frequenza annuale, i cui certificati dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo, fermo restando che dovranno comunque essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per tutti i parametri;
6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dovrà essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive;
7. Nel volume di invaso potranno recapitare unicamente reflui meteorici esenti da contaminazioni;

8. La gestione del volume di invaso dovrà essere tale da garantire il suo completo svuotamento, dopo un breve periodo, dal termine dell'evento meteorico. A tale scopo dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle sponde e sul fondo della cassa di espansione in modo da evitare fenomeni di smottamento delle sponde e/o avvallamenti del fondo che determinino ristagno d'acqua. Devono inoltre essere svolte le operazioni di sfalcio periodico delle sponde;
9. Lo scarico delle acque di seconda pioggia, non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è quello contrassegnato con la sigla "S2", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio -Tav. 1;
10. Lo scarico "S2" deve continuare ad essere dotato del pozzetto di ispezione e campionamento indicato nella succitata planimetria e contrassegnato con il n. 2;
11. Per lo scarico "S2", la ditta deve continuare ad effettuare autocontrolli con frequenza annuale per i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, escherichia coli, e tenere a disposizione dell'Organo di Controllo i relativi rapporti di Prova;
12. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
14. La rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
15. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
16. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
17. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
18. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici devono essere convogliate ad un'apposita vasca a tenuta, che verrà svuotata periodicamente da ditta incaricata;



19. I pozzetti di campionamento devono essere muniti di coperchio a perfetta tenuta e devono avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm., con un unico ingresso ed un'unica uscita e una differenza di quota fra i due condotti tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
22. I punti di prelievo devono essere posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
23. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, devono sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
24. In nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocimento;
25. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta deve immediatamente comunicare all'ARPAE e al Comune, a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A": Planimetria di dettaglio - Tav. 1, denominata E1 (combustione biogas);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

<b>EMISSIONI</b>	<b>E1 COMBUSTIONE BIOGAS</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	3.800
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )	
NOx	430

CO	430
Composti Organici Volatili (non metanici)	100
SOx	350
Materiale particolare	5
Composti del Cloro come HCl	10
Sistema di abbattimento	Catalizzatore

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **frequenza almeno annuale**. I risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, devono essere trasmessi all'ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara;

3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. La Ditta deve rispettare quanto previsto dalla parte Quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalle "prescrizioni tecniche" di cui alla D.G.R. E-R n. 1769/2010 (Allegato 3A, capitolo F);
5. In particolare, per l'emissione E1, per quanto riguarda:
  - le caratteristiche del camino di emissione;
  - l'accessibilità per l'esecuzione dei controlli;
  - i lavori da eseguire per i controlli, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza;
  - le metodiche/strategie di campionamento;
  - la conformità dei rapporti di prova;
  - la verifica della conformità ai limiti di emissione;

la Ditta si dovrà attenere a quanto disposto in merito, dalla D.G.R. E-R n. 1769/2010, (Allegato 3A, capitolo F. "Prescrizioni tecniche");

6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i. In particolare per il parametro COV, la metodica è individuabile nella UNI 13649;
7. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
8. La Ditta deve continuare a mantenere il registro vidimato dall'ARPA ove annotare gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, comprese la durata e le cause dei malfunzionamenti che hanno portato a tale attivazione, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali;
9. I sistemi di abbattimento/contenimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Gli interventi effettuati devono essere riportati su appositi registri tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;
11. Il biogas prodotto dovrà rispettare le caratteristiche previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;
12. La Ditta deve continuare ad eseguire un autocontrollo semestrale sulle caratteristiche del biogas analizzando i seguenti parametri: Portata, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Polveri totali, i cui esiti dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di Controllo;
13. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse, la Ditta deve continuare ad eseguire un piano di controllo all'anno sulle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale, secondo la direzione del vento (sottovento) presente in quel momento (come concordato con ARPA, per i controlli già effettuati);

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. Entro 30 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale da parte dello SUAP deve essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, informando l'ARPAE di Ferrara, copia della relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente quanto prescritto ai punti 2, 3, 4,

5, 6 dell' A.U. P.G. n. 35916/2011 (rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.Lgs 387/03);

2. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di aspirazione, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;
3. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
4. La Ditta è tenuta ad intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

Si precisa che qualora dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, collegabili all'esercizio dell'attività, previo accertamento da parte degli Organi di Vigilanza, si richiederà alla Ditta di effettuare misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Si prescrive inoltre quanto segue:

la Ditta entro tre mesi dal rilascio del presente atto, dovrà presentare un piano di adeguamento secondo quanto previsto dalla D.G.R. - ER n. 1495/2011, ovvero trasmettere una Dichiarazione sul rispetto di quanto indicato dalla stessa D.G.R.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 35916 del 03.05.2011, rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03 e nei successivi atti di modifica della stessa A.U. (citati in premessa), riguardanti:

- Emissioni in atmosfera
- Scarico di acque reflue
- Nulla Osta impatto acustico

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 35916 del 03.05.2011 e negli atti di modifica citati in premessa, che non sono state sostituite dal presente atto.

Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica P.G. n. 35916 del 03.05.2011, quale parte integrante.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**